SENATO DELLA REPUBBLICA

– XVI LEGISLATURA —

n. 72

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 16 marzo 2010)

INDICE

AMATO: sull'utilizzo di locali del Comune di Firenze come seggi elettorali per elezioni primarie del centro-sinistra (4-01133) (risp. Davico, sottosegretario di Stato per l'in-		stiera amalfitana (4-01841) (risp. Menia, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare) Pag.	2083
	2079	MARAVENTANO: su indagini riguardanti l'amministrazione comunale di Lampedusa	
BALBONI: sul rispetto della riservatezza dei sottoscrittori delle liste elettorali nel Comune di Ostellato (Ferrara) (4-01545) (risp. Davico,		(Agrigento) (4-01831) (risp. Davico, sottose-gretario di Stato per l'interno)	2087
sottosegretario di Stato per l'interno)	2081	PARAVIA, FASANO: su presunte irregolarità nelle elezioni amministrative della Provincia	
DELLA SETA: sulla riorganizzazione degli enti parco (4-02078) (risp. Menia, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territo-		di Salerno (4-01748) (risp. Davico, sottose- gretario di Stato per l'interno)	2088
rio e del mare)	2082	SAIA: su alcune indagini della Guardia di fi- nanza su imprenditori di Matera (4-01773)	
LAURO: sul rischio idrogeologico che interessa il bacino del Vallone Porto Arienzo sulla co-		(risp. Casero, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)	2090

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

AMATO. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con le Regioni e dell'interno. – Premesso che:

a Firenze, in data 15 febbraio 2009, si terranno le cosiddette «elezioni primarie di coalizione» del centrosinistra (Partito Democratico, Partito Socialista, la Sinistra, Italia dei Valori e Verdi) per la scelta del candidato a sindaco di quella parte politica;

si tratta di elezioni sostanzialmente interne ad uno schieramento politico, anche se aperte a quei residenti che vorranno recarsi presso i cinquantacinque seggi elettorali, appositamente costituiti, dove, versando almeno un euro al comitato organizzatore, potranno esprimere la propria preferenza;

all'interno della lista dei seggi elettorali, indicati dal comitato organizzatore, figurano rispettivamente ai numeri 2, 10, 19 e 39: il Centro Anziani «il Fuligno»; il Centro Anziani «Il Grillo Parlante»; il teatro «Mandela Forum», nonché la sede SAS SpA (Servizi alla Strada);

i luoghi sopra menzionati, adibiti a seggio elettorale per le «elezioni primarie di coalizione» del centrosinistra, risultano essere di proprietà pubblica in quanto afferenti alle articolazioni circoscrizionali comunali o perché sedi di società ed associazioni partecipate – totalmente o in parte – dal Comune di Firenze;

considerato che:

a giudizio dell'interrogante di fronte ad una competizione politica deve essere sempre rispettato il ruolo delle sedi pubbliche e istituzionali, che sono – per definizione – di tutti e non di una sola parte politica;

utilizzare la sede di una società totalmente partecipata e controllata dal Comune di Firenze – come nel caso della Servizi alla Strada – quale seggio elettorale per le «primarie di coalizione» del centrosinistra crea un precedente inammissibile e rappresenta un fatto grave che va inevitabilmente ad incidere sul delicato rapporto formale esistente tra ente controllore ed ente controllato,

si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza:

se non ritengano, nel rispetto delle prerogative e dell'indipendenza dell'Ente comunale fiorentino, di dover intervenire presso quest'ultimo al fine di stigmatizzare il fatto in oggetto come una grave violazione del principio di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini;

se non ritengano inoltre opportuno invitare Comuni, Province e Regioni a negare, per ragioni di opportunità istituzionale e per evitare che simili episodi abbiano a ripetersi, l'uso dei propri spazi per qualsiasi

Fascicolo 72

tipo di elezioni, cosiddette «primarie», di parte; magari sollecitando a tal fine un pronunciamento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province Italiane e della Conferenza delle regioni;

se non ritengano infine opportuno accertare se gli spazi forniti all'iniziativa politica del centrosinistra fiorentino siano stati concessi gratuitamente, o meno dagli enti partecipati dal Comune di Firenze.

(4-01133)

(17 febbraio 2009)

RISPOSTA. – Sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura di Firenze, si riferisce quanto segue in relazione all'utilizzo delle strutture indicate nel quesito.

Il Comune di Firenze, il 23 gennaio 2009, ha accolto la richiesta, proposta dal comitato organizzatore delle primarie della coalizione di centrosinistra, di utilizzare come seggi elettorali i locali del centro anziani «Il Grillo Parlante» e Cenacolo del conservatorio Fuligno, previa verifica della disponibilità da parte del Quartiere 1 – Centro storico e dei conseguenti opportuni accordi con gli organizzatori.

Infatti il centro anziani, di proprietà comunale, rientra nella disponibilità del Quartiere 1 e il regolamento per la concessione d'uso dei locali prevede la possibilità dell'assegnazione degli immobili a gruppi politici (art. 4, lett. f)).

La concessione è avvenuta in via gratuita in quanto, pur non ricorrendo le ipotesi di gratuità espressamente previste dal regolamento, è in facoltà del Presidente, anche su indicazione del Collegio di Presidenza, concedere particolari deroghe «per eventi o manifestazioni di interesse per la collettività».

Il centro anziani «Il Fuligno» è un'azienda di servizi alla persona, disciplinata come tale dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43, che ne prevede la personalità giuridica di diritto pubblico, l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e l'assenza di fini di lucro. Il Comune approva gli atti di maggior rilievo e svolge una funzione di vigilanza e controllo.

Il regolamento di organizzazione, approvato dal Comune, non prevede particolari condizioni per richiedere l'utilizzo dell'immobile da parte dì un gruppo politico.

Il palazzo dello sport denominato «Mandela Forum», anch'esso di proprietà comunale, è invece gestito dall'associazione Palasport in base ad un atto di concessione accompagnato da un contratto di servizio che disciplina i rapporti con il Comune (approvato con deliberazione della Giunta comunale).

Il contratto consente l'utilizzo della struttura anche per manifestazioni di carattere non sportivo, con determinazione delle tariffe da parte dell'associazione concessionaria. Nel caso di specie, risulta che gli utilizzatori hanno corrisposto quanto dovuto.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

In relazione all'immobile dove ha sede la SAS SpA (Servizi alla strada), l'utilizzo dei locali della sala di aspetto dell'ufficio permessi è stato chiesto il 13 febbraio 2009 dal «Comitato organizzatore delle Primarie del centro-sinistra Firenze 2009» alla società conduttrice che ha risposto positivamente alla richiesta. Tutti i costi per lo svolgimento dell'iniziativa sono stati sostenuti dal Comitato richiedente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(9 marzo 2010)

BALBONI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il 6-7 giugno 2009 i cittadini del comune di Ostellato (Ferrara) sono chiamati alle urne per la elezione del sindaco;

il Sindaco attualmente in carica è stato eletto, cinque anni fa, da una coalizione di centro-sinistra, e di recente è diventato anche il Segretario provinciale del Partito Democratico (PD);

per tale ragione quest'ultimo ha deciso di non ricandidarsi, ma è comunque rimasto in carica per l'ordinaria amministrazione;

le liste che concorrono per l'elezione del nuovo Sindaco sono due, la prima guidata dal PD e la seconda dal Popolo delle Libertà (PDL);

considerato che sembrerebbe che, alcuni giorni dopo la presentazione della lista del PDL, uno dei sottoscrittori della stessa sia stato contattato dal Sindaco in carica –nonché Segretario provinciale del PD- al fine di avere conto del fatto che avesse sottoscritto la lista del centro-destra, mentre cinque anni fa aveva sottoscritto quella del centro-sinistra,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre accertamenti al fine di stabilire se del nominativo del sottoscrittore della lista del centro-destra siano venute a conoscenza persone estranee alla commissione elettorale e, in caso affermativo, come sia potuto accadere e se si tratti di un singolo caso o dell'intera lista;

se il e quali iniziative intenda porre in essere al fine di evitare che episodi analoghi a quello riportato, in futuro, abbiano a ripetersi.

(4-01545)

(25 maggio 2009)

RISPOSTA. – La vicenda segnalata è stata oggetto di approfondimento conoscitivo da parte della Prefettura di Ferrara, che si è avvalsa anche di elementi informativi raccolti dal competente Comando provinciale dei Carabinieri.

Non sono stati individuati comportamenti omissivi o altre irregolarità da parte degli uffici preposti al controllo, alla tenuta ed alla conservazione dei dati indicati negli elenchi dei sostenitori della lista elettorale riconducibile al candidato Sindaco del centro-destra.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

Va peraltro sottolineato che spesso la raccolta delle firme avviene nei luoghi più disparati (pubbliche vie, negozi, centri commerciali eccetera) ed alla presenza di numerose persone, senza particolari cautele per la riservatezza dei dati personali dei firmatari.

Non è escluso, quindi, che nella circostanza non sia stato possibile garantire pienamente la *privacy* dei sottoscrittori al momento della firma della lista.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(8 marzo 2010)

DELLA SETA. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

l'art. 26, rubricato «Taglia-enti», del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine;

sono, sempre come stabilito dal suddetto articolo 26, altresì soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del;

ad oggi il Ministro in indirizzo, mancando meno di 20 giorni alla scadenza e forse solo 4 o 5 riunioni del Consiglio dei ministri, non ha ancora emanato lo schema di regolamento di riordino degli enti parco,

si chiededi conoscere:

quali siano i motivi che hanno, fino ad ora, impedito l'emanazione dello schema di regolamento di riordino degli enti parco;

nel caso in cui non ci siano tali impedimenti, a che punto sia giunto l'*iter* di predisposizione del suddetto schema di regolamento e quando lo stesso sarà inviato al Consiglio dei ministri.

(4-02078)

(7 ottobre 2009)

RISPOSTA. – Lo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero, da emanarsi in applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

6 agosto 2008, n. 133, e del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato predisposto ed approvato in sede preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 ottobre 2009, rispettando così la scadenza fissata dalla normativa citata e scongiurando l'effetto soppressivo previsto dalla stessa.

L'iter proseguirà con l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e della Conferenza unificata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare

MENIA

(9	marzo	2010)	

LAURO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il bacino del Vallone Porto, nel comune di Positano (Salerno), rappresenta nel suo insieme un geotopo di grande valore paesaggistico ed ambientale nel contesto geografico della costiera amalfitana, già dal 1997 iscritta dall'Unesco nell'elenco dei beni Patrimonio mondiale dell'umanità:

l'area è inserita in un sito di interesse comunitario (SIC IT8050051);

la zona, nel cuore del parco dei monti Lattari, è caratterizzata da importanti specie faunistiche e vegetazionali, anche in via di estinzione, ed è sottoposta a vincolo paesistico-ambientale;

la Regione Campania ha erogato dei finanziamenti per i lavori di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico della rete idrografica del Vallone Porto Arienzo;

per contrastare questo dissesto idrogeologico il Comune di Positano vorrebbe realizzare lunghe briglie in cemento armato, pavimentare un antico sentiero sterrato, eliminare tutte le essenze arboree lungo il letto del torrente, sistemare i versanti marginali l'asse del torrente tramite il taglio della vegetazione ripariale e la costruzione di palizzate e gabbionate a contenimento delle scarpate;

nei pressi della foce del Vallone Porto, sulla spiaggia di Arienzo, esiste un passaggio obbligato al di sotto di un tratto tombato e nell'alveo del rivo come unica via di accesso e di fuga alla spiaggia e allo stabilimento balneare presente su suolo demaniale;

tale artificiosa strozzatura realizzata anni fa, abusivamente e sul demanio, appare la causa degli interventi finanziati, inoltre la suddetta tombatura e la relativa sottostante «via d'accesso» alla spiaggia, oltre a non essere a norma di legge, appare costituire serio e reale pericolo per la pubblica e privata incolumità e ad oggi nessuno ha mai provveduto a

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

segnalare tale pericolo con apposita tabellazione e/o ad interdire il passaggio al di sotto di essa;

esistono serie e motivate perplessità circa la tollerabilità di tale opera di tombatura, ai sensi delle vigenti normative, ed ai fini della sua influenza sui livelli di pericolosità alluvionale nel tratto finale del torrente ossia circa la possibilità di intasamento e sovrappasso dei flussi di piena, con maggior rischio per una costruzione sulla sponda destra;

gli enti competenti hanno adottato la scelta di utilizzare fondi pubblici per effettuare interventi estensivi a monte di «mitigazione del rischio», a giudizio dell'interrogante non risolutivi e devastanti, anziché utilizzare le risorse disponibili per affrontare subito (e non rimandarlo ad una incerta disponibilità futura) il problema – reale e ben più grave – del tratto tombato finale;

dagli stessi atti progettuali si deduce che l'intervento sarà solo di mitigazione e non di risoluzione del rischio colate, con una mitigazione dichiarata di meno di un decimo rispetto al pericolo paventato, mentre nulla verrà fatto riguardo alle frane;

l'intervento finanziato dalla Regione ricade anche in proprietà privata ed il preventivo parere rilasciato dalla Regione Campania era subordinato all'avvio delle procedure di ridefinizione dei confini dell'alveo demaniale, procedure che ad oggi non risulterebbero avviate;

l'intera area resterà classificata a rischio colata, anche dopo il discutibile intervento, nonché, ovviamente, a rischio frana;

nell'esecuzione delle opere in atto, che prevedono tra l'altro la pulizia dell'alveo, si è proceduto all'estrazione e movimentazione di notevoli quantità di inerti fluviali;

alla luce delle normative vigenti, qualsiasi attività promossa da enti territoriali che possa collegarsi alla movimentazione di inerti fluviali e ad un loro possibile riutilizzo, ivi compresa la semplice dislocazione lungo l'asta fluviale, è soggetta ad un *iter* autorizzativo che comporta l'acquisizione tra l'altro del preventivo parere favorevole della proprietà rappresentata dall'Agenzia del demanio, che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e, inoltre, tutti i progetti di regimentazione idraulica devono contenere il piano di riutilizzo del materiale eventualmente estratto: orbene, tali pareri e piani parrebbero inesistenti;

migliaia di cittadini si sono mobilitati, anche attraverso una petizione, per impedire che il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico si realizzi in questi termini, compromettendo l'integrità dell'oasi di Vallone Porto Arienzo;

negli ultimi mesi numerosi articoli, pubblicati anche su riviste specializzate, e programmi Mediaset e Rai (ultimo il programma di Licia Colò) hanno puntato l'attenzione sul rischio che incombe su quest'oasi;

le petizioni *online* hanno già raccolto migliaia di firme, centinaia le persone che hanno aderito al gruppo «Help Vallone Porto», creato sul *social network* «Facebook»;

sono molti gli studi che dimostrano la particolarità botanica e zoologica di questa singolare forra e sono attualmente in corso ulteriori ricer-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

che sulla flora vascolare e lichenica da parte di ricercatori presso la facoltà di Agraria dell'Università di Napoli Federico II;

il WWF Italia, assieme a Legambiente e Italia Nostra, ha commissionato diverse perizie geologiche, botaniche e zoologiche nell'area del Vallone Porto di Positano, che hanno dimostrato l'inefficacia, il danno ambientale e le numerose controindicazioni di quest'opera, oltre alla possibile non corrispondenza alla realtà delle documentazioni progettuali prodotte,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa delicata situazione e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, con ogni urgenza consentita, affinché gli interventi di messa in sicurezza siano compatibili con le esigenze di tutela paesistica, ambientale e del patrimonio floro-faunistico della zona.

(4-01841)

(28 luglio 2009)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo, riguardante i lavori di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico della rete idrografica del Vallone Porto Arienzo, nel comune di Positano, sulla scorta di quanto comunicato dalla Regione e dal Comune, si rappresenta quanto segue.

Il Comune di Positano rientra nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale destra Sele. Nell'ambito del Piano di assetto idrogeologico vigente, risultano individuate e perimetrate nel Vallone Porto Arienzo numerose aree a pericolosità elevata e molto elevata e a rischio molto elevato da frana e da alluvione.

L'intervento di sistemazione della rete idrografica del Vallone Porto Arienzo è stato programmato e finanziato dalla Regione Campania con risorse complessive pari a 258.200 euro, trasferite, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179 del 2002, dal Ministero alla Regione medesima con decreto ministeriale n. DEC/DT/2002/0282 del 4 dicembre 2002.

La Regione ha avviato nel gennaio 2005 le procedure per la realizzazione dell'intervento ed il Comune ha approvato il progetto preliminare di «Sistemazione idraulico-forestale Vallone Porto Arienzo» con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 16 giugno 2005.

Sulla base delle disposizioni contenute nel Piano di assetto idrogeologico, l'Autorità di bacino si è espressa sul progetto nel dicembre 2005 con parere favorevole con prescrizione. L'Autorità, in tale parere, evidenzia che «l'intervento è consentito ai sensi dell'art. 32, comma 1, ed art. 33 della Disciplina normativa per il PSAI. Lo stesso intervento, pur non risultando esaustivo ai fini di una risoluzione delle criticità presenti contribuisce ad una mitigazione dell'attuale rischio/pericolo idraulico. Detto intervento interessa un tratto del Vallone Porto Arienzo di lunghezza circa 300 metri, posto a monte del tratto di foce oggetto di sistemazione da parte della Comunità montana penisola amalfitana, e prevede: la pulizia dell'alveo dai depositi detritico-alluvionali presenti e riprofilatura del fondo al-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

veo; la sistemazione dei versanti marginali l'asse del torrente, tramite la rimozione delle essenze morte o debolmente radicate; la posa in opera di una gabbionata e di palizzate a contenimento delle scarpate in destra idraulica a monte della sez. n. 27; la realizzazione di n. 3 briglie selettive del tipo a finestra; la sistemazione di due sentieri esistenti, mediante l'impiego di pietrame calcareo».

L'area oggetto di intervento è un'area SIC e, pertanto, è stato acquisito dal Settore regionale competente un parere positivo sul progetto nell'agosto 2006.

La Commissione VIA regionale, infine, nella seduta del 1º febbraio 2007 ha espresso parere positivo sul progetto definitivo.

Nel luglio 2007, a causa dei ritardi registrati per l'acquisizione del parere di valutazione di impatto ambientale, i lavori non erano ancora iniziati e la Regione, sentita l'Autorità di bacino, che ha ritenuto l'intervento ancora prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha riprogrammato l'intervento medesimo attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa per non revocare il finanziamento concesso.

A seguito di osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste (Wwf, Italia Nostra, Legambiente, associazioni locali), la VII Commissione consiliare (Ambiente) della Regione Campania nella seduta del 15 gennaio 2008 ha stabilito di valutare di modificare il progetto tenendo conto delle osservazioni suddette ai fini della riduzione dell'impatto ambientale. Pertanto, il Comune ha richiesto alla Regione in data 24 gennaio 2008 una sospensione del nuovo termine di incantieramento previsto dal protocollo d'intesa di cui sopra.

In data 29 febbraio 2008 il Wwf, Italia Nostra e Legambiente hanno inoltrato un documento tecnico a tutti gli enti coinvolti. Non essendo pervenuto alcun parere sul documento, il Comune, nel maggio 2008, ha comunicato di voler procedere alla pubblicazione del bando di gara. Successivamente a tale pubblicazione e all'affidamento dei lavori alla ditta CO.-GE.NI. sas, si sono svolte ulteriori riunioni tecniche, anche con rappresentanti della Soprintendenza di Salerno e della Regione, e in data 2 agosto 2008 si è deciso di apportare delle lievi modifiche al progetto (eliminazione delle gabbionate laterali e rivisitazione di alcune opere di difesa). Il verbale della riunione è stato inviato a tutti gli enti coinvolti non presenti alla riunione.

Il 27 marzo 2009, con nota prot. n. 4337, la filiale di Napoli dell'Agenzia del demanio comunicava che nell'atto autorizzativo del Settore provinciale del Genio civile di Salerno era riportata la necessità di procedere ad una ridefinizione dei confini demaniali e che l'esecuzione di qualsiasi lavorazione incidente sugli aspetti proprietari era soggetta all'approvazione della medesima Agenzia, deputata alla tutela degli interessi dominicali in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, *ex* decreto legislativo n. 300 del 1999.

Poiché nel progetto non è prevista nessuna ridefinizione dei confini demaniali, in quanto l'alveo è ben individuato, le rettifiche richieste dal Settore provinciale del Genio civile di Salerno sono da ascrivere alla

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

non coincidenza dei confini catastali con l'aerofotogrammetria. Incongruenze che non dipendono da modifiche imposte dal progetto, ma alla consueta incongruenza tra le due tipologie di carte su tutto il territorio nazionale. È da precisare che trattandosi di zona impervia, il foglio catastale e l'aerofotogrammetria sono sicuramente non precisi. Ancora, tale ipotetica ridefinizione dei confini risulta sicuramente superata con il verbale del 2 agosto 2008, con il quale è stato deciso di apportare leggere modifiche al progetto con l'eliminazione delle gabbionate laterali e la rivisitazione delle opere di difesa della calcara presente.

Per quanto riguarda il materiale presente in alveo, lo stesso verrà recuperato per l'esecuzione delle opere.

Ad ogni buon fine, si comunica che ad oggi, a causa di varie problematiche, i lavori, pur essendo stati regolarmente consegnati, non sono materialmente iniziati, e che la Regione Campania non ha trasferito al Comune nessuna erogazione di fondi.

> Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare

> > **M**ENIA

(9 marzo 2010)

MARAVENTANO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nei giorni scorsi, da notizie rese dai principali organi di informazione, si è appreso che il Sindaco di Lampedusa (Agrigento), Bernardino de Rubeis, è stato oggetto di ordinanza di custodia cautelare in carcere per un reato di concussione, ordinanza eseguita dalla Guardia di finanza di Agrigento, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, Stefano Zammuto, su richiesta del procuratore Renato Di Natale, dell'aggiunto Ignazio Ponzo e del sostituto procuratore Luca Sciarretta;

il Ministero dell'interno, attraverso l'attività delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ha competenze in varie materie tese a coordinare la vita della comunità locale, l'ordine pubblico e la corretta gestione amministrativa, ma, soprattutto, rappresenta il Governo in ambito locale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'indagine amministrativa sull'accaduto, al fine di assumere gli opportuni e necessari provvedimenti.

(4-01831)

(23 luglio 2009)

RISPOSTA. – Il Sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, ha proposto istanza di riesame al competente Tribunale di Palermo avverso le ordinanze di custodia cautelare in carcere del 21 luglio e del 3 agosto 2009.

Il Tribunale del riesame, con 2 successive ordinanze, rispettivamente del 7 e del 21 agosto 2009, ha disposto l'annullamento delle predette mi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

sure coercitive e, conseguentemente, la scarcerazione del De Rubeis, avvenuta in data 21 agosto 2009. Il Prefetto di Agrigento ha, pertanto, preso atto della cessazione degli effetti della sospensione di diritto dalla carica di Sindaco di Lampedusa e Linosa.

Si precisa che la disciplina degli enti locali in Sicilia, Regione a statuto speciale, attribuisce al Presidente della Regione e all'Assessore regionale con delega alle autonomie locali la competenza in materia di controlli sugli organi dei Comuni, eccezion fatta per le fattispecie di scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico e per infiltrazioni mafiose.

In particolare, secondo quanto dispone la legge regionale n. 44 del 1991, è l'Ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali a poter «disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le amministrazioni provinciali e comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici dell'ente, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(8 marzo 2010)

PARAVIA, FASANO. – Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

da articoli pubblicati da alcuni organi di stampa e da segnalazioni pervenute da esponenti politici locali, emergono contraddizioni in merito a presunte irregolarità nella gestione delle procedure di voto dei rappresentanti di lista in occasione delle ultime elezioni amministrative per il rinnovo del Presidente e del consiglio della provincia di Salerno;

in particolare, in diversi collegi della Provincia, alcune liste avrebbero abusato della collaborazione dei rispettivi rappresentanti, consentendo loro di votare due volte ed ottenere, così, un numero di preferenze superiore alla norma;

tale stratagemma, infatti, risulterebbe possibile da un'anomalia dell'attuale legge elettorale, che consente, ai soli rappresentanti di lista e in via del tutto eccezionale, di votare nel seggio dove si è rappresentanti e, quindi, in un seggio diverso da quello di residenza;

l'inganno, su cui sta indagando la magistratura a seguito di alcune denunce e che rappresenta un reato penalmente perseguibile, potrebbe essere impedito dall'obbligo di esibire la tessera elettorale, tuttavia anch'esso facilmente aggirabile, attraverso una mendace dichiarazione di smarrimento della stessa e contestuale richiesta di duplicato presso l'ufficio elettorale di residenza;

in tal modo, quindi, alcuni rappresentanti di lista, abusando delle prerogative loro riservate dalla legge, avrebbero espresso il «doppio voto», sia nel tradizionale seggio di residenza, che in quello in cui si trovavano impegnati per la competizione elettorale, facendo così ottenere un

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

numero di preferenze maggiori alla lista di appartenenza e condizionando i risultati delle urne;

alcuni candidati delle liste di centro-destra avrebbero, inoltre, espresso perplessità in merito all'insolito fenomeno di corposi spostamenti di elettori da un collegio all'altro nella veste di rappresentanti di lista, in numero più ampio rispetto alle precedenti tornate elettorali nei medesimi collegi e che avrebbero, quindi, destato più di un sospetto circa la regolarità delle operazioni di voto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire trasparenza e legalità nella gestione delle procedure elettorali negli enti locali.

(4-01748)

(9 luglio 2009)

RISPOSTA. – La normativa vigente, al fine di garantire in modo pieno il diritto di elettorato attivo, consente a determinate categorie di elettori – in ragione della funzione da essi assicurata o della loro particolare condizione – di esercitare il diritto di voto, alternativamente, presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti, ovvero presso un altro ufficio sezionale nell'ambito dello stesso Comune di iscrizione elettorale o di altro Comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purché siano in possesso del diritto di elettorato attivo rispetto a ciascun tipo di consultazione in svolgimento.

Per quanto riguarda, in particolare, i rappresentanti dei gruppi di candidati alle elezioni provinciali, gli stessi possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori di un Comune della provincia interessata a quelle elezioni, anche se ricompreso in altro collegio. Tale diritto di voto, essendo riconosciuto *ope legis*, può essere esercitato rivolgendosi direttamente al presidente di seggio ed esibendo la tessera elettorale dalla quale risulti sia il diritto di voto che la mancata apposizione sulla stessa del timbro di altro ufficio elettorale di sezione attestante la già avvenuta espressione di voto per le medesime elezioni.

L'elettore di cui sopra è iscritto, a cura del presidente, in calce alle liste di sezione e di essi è presa nota nel verbale ed inoltre il numero della sua tessera elettorale viene annotato nell'apposito registro delle tessere elettorali.

Il legislatore, a presidio della regolarità del voto e delle relative operazioni elettorali, ha previsto, nel corpo di norme che disciplinano i procedimenti elettorali, alcune specifiche ipotesi di reato, fra le quali quelle recate dall'articolo 103, comma 3, del testo unico n. 361 del 1957 e dell'articolo 97, comma 1, del testo unico n. 570 del 1960, che attribuiscono rilievo penale al comportamento di colui che dà il voto in più sezioni elettorali.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

Le sanzioni penali di cui sopra sono indicate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

Nell'ambito delle direttive diramate dal Ministero in vista delle consultazioni della primavera 2009, sono stati in particolar modo sensibilizzati i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché gli stessi richiamassero l'attenzione delle predette categorie di elettori sulle sanzioni penali, previste dalla legge per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali, rammentando agli stessi che i loro nominativi vengono annotati in calce alle liste degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi è presa nota nelle verbale delle operazioni del seggio.

In via amministrativa, i Comuni che abbiano ricevuto specifiche segnalazioni riguardanti eventuali violazioni delle disposizioni di cui sopra possono effettuare controlli incrociati sulle liste delle sezioni elettorali ove hanno esercitato il diritto di voto persone diverse da quelle ivi iscritte e sulle liste di appartenenza degli stessi elettori.

Si fa presente che è stato accertato un unico episodio di esercizio illecito del diritto di voto in occasione delle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Provincia di Salerno.

Il responsabile sarebbe stato un elettore che, nella circostanza, avrebbe votato prima nel seggio 2 di Eboli, dove fungeva da rappresentante di lista e, successivamente, nel Comune di Baronissi, suo luogo di residenza, chiedendo un duplicato del certificato elettorale.

I Carabinieri della Stazione di Baronissi hanno deferito il predetto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Il Sottosegretario	di	Stato	per	l'interno
				Davico

(8 marzo 2010)

SAIA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che: nel 1999 i signori Ugo Antonio e Flaviano Barchiesi hanno acquistato dei terreni agricoli con fabbricati nel comune di Agro di Bernalda (Matera) al fine di realizzare un ambizioso progetto che prevedeva la costruzione di una beauty farm, la bonifica di alcuni terreni per l'introduzione di alcune colture altamente specializzate e, infine, un polo di ricerca scientifica in collaborazione con le università di Padova, Roma, Bari e Campobasso;

dopo aver presentato formale istanza di accesso alla programmazione negoziata per ottenere i finanziamenti statali i sopracitati signori, in data 31 luglio 2003, stipulavano per conto delle società ad essi collegate (Serramarina Sr1, CTS Srl, e Consorzio «Serramarina Sviluppo Ambiente e Territorio» Scarl) un contratto di programma con il Ministero delle attività produttive;

detto contratto prevedeva l'erogazione di un contributo statale di importo pari a 19.611.590 euro (su un investimento totale, ammesso al finanziamento, di 27.085.340 euro) esigibile per stati d'avanzamento lavori

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

e condizionato alla «presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione (...) utile a comprovare l'apporto di capitale proprio in una o più delle forme consentite dalla normativa medesima, fino al raggiungimento dell'importo (...) pari al 25 per cento dell'investimento ammesso a contributo», e, dunque, di un importo complessivo pari a 5.823.000 euro;

il Banco di Sardegna, individuato quale Istituto di credito preposto ai necessari controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge ai fini dell'assegnazione dei contributi, espletate le opportune verifiche, esprimeva parere favorevole all'erogazione della prima *tranche* del contributo richiesto, a titolo di acconto, in favore delle società Serramarina Srl e CTS Srl:

conseguentemente, il Ministero delle attività produttive disponeva l'emissione di tre mandati di pagamento di 3.750.115 euro alla CTS Srl e di 1.397.300 e 1.592.500 euro alla società Serramarina Srl;

considerato che:

a partire dal 2004, su segnalazione dell'Ufficio italiano cambi in conformità alla normativa antiriciclaggio, la sezione GICO (Gruppo di investigazione criminalità organizzata) della Guardia dì finanza di Potenza effettuava indagini di polizia giudiziaria e fiscale a carico dei citati signori Barchiesi già avviati fin dal 2001;

a febbraio del 2007 i predetti signori Barchiesi ricevevano comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera riguardanti presunte irregolarità fiscali nelle operazioni bancarie effettuate per ottenere l'erogazione del contributo statale;

conseguentemente, il pubblico ministero presso il tribunale di Matera avviava, a carico dei signori Barchiesi, un procedimento penale e, a sua volta, il GIP del tribunale di Matera, a seguito di istanza all'uopo formulata dal pubblico ministero, disponeva, a scopo cautelativo, il sequestro preventivo penale di tutti i beni immobili, i conti correnti e le aspettative di credito facenti capo ai soggetti indagati e alle società di loro pertinenza;

tali atti hanno cagionato ai predetti signori Barchiesi danni e pregiudizi economico-patrimoniali di rilevante entità;

considerato, inoltre, che:

in sede penale i risultati degli accertamenti finanziari-fiscali svolti dal GICO di Potenza venivano dichiarati infondati, e il procedimento penale veniva archiviato;

gli esiti delle investigazioni del GICO di Potenza sono state, inoltre, smentite dallo stesso Corpo della Guardia di finanza di Padova, che, recentemente, ha eseguito un'ulteriore indagine allo scopo di verificare la regolarità, sotto il profilo fiscale, della documentazione contabile riguardante la ditta Cosbar di Barchiesi Ugo Antonio con sede in Padova, ovvero, la ditta esecutrice delle opere di realizzazione del programma d'investimento denominato «Serramarina»,

l'interrogante chiede di sapere se risulti ai Ministro in indirizzo la vicenda sopra narrata e, in caso affermativo, se sia a conoscenza di quali

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

siano stati i criteri utilizzati dal GICO di Potenza per le indagini riguardanti le aziende associate ai signori Barchiesi.

(4-01773)

(14 luglio 2009)

RISPOSTA. – Il Comando generale della Guardia di finanza ha rappresentato quanto segue.

la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame si riferisce ad un'articolata indagine eseguita dal Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata (GICO) del Nucleo di Polizia tributaria di Potenza. L'attività di servizio in questione ha tratto origine da una segnalazione (ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito dalla legge n. 197 del 1991) del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza di Roma, a sua volta destinatario di specifica comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi; le operazioni che hanno originato la menzionata segnalazione erano in stretta attinenza con erogazioni pubbliche nel settore dei finanziamenti alle imprese ai sensi della legge n. 488 del 1992.

All'esito degli approfondimenti investigativi espletati, il GICO di Potenza ha informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera in ordine a possibili fattispecie di carattere penale riguardanti un'indebita percezione di finanziamenti pubblici *ex* legge n. 488 del 1992, per circa 11,5 milioni di euro. L'autorità giudiziaria interessata ha instaurato un procedimento penale per i reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* del codice penale).

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha emesso un decreto di sequestro preventivo *ex* articolo 321 del codice di procedura penale, avente come oggetto esclusivamente i beni riconducibili all'attività imprenditoriale oggetto della richiesta di finanziamento pubblico e la quota del finanziamento deliberata ma non ancora erogata dal Ministero dello sviluppo economico.

Il pubblico ministero titolare delle indagini ha autorizzato la continuazione dell'operatività dell'impresa affidandola ad un custode giudiziario, dipendente dell'allora indagato.

Successivamente, a seguito di istanza presentata dagli indagati, il Tribunale del riesame di Matera ha disposto il dissequestro degli immobili, mentre i restanti beni sottoposti a vincolo cautelare sono stati dissequestrati sulla base degli esiti di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero.

A seguito delle risultanze contenute in un'ulteriore consulenza tecnica depositata il 3 aprile 2008 dal consulente del pubblico ministero, questi ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento penale, accolta dal GIP.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 72

Per quanto attiene, infine, al quesito specifico relativo alla ditta CO-S.BAR, si fa presente che la compagnia della Guardia di finanza di Padova ha eseguito, nel corso del 2009, una verifica fiscale nei confronti della ditta individuale «COS.BAR di Barchiesi Ugo Antonio» con sede a Padova, via Santa Lucia n. 51 – partita IVA 02436960256.

All'esito dell'attività ispettiva, essendo stato constatato, nell'anno d'imposta 2006, l'omesso versamento di IVA, per un importo di quasi 500.000 euro, si è proceduto alla segnalazione all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000.

	Il	Sottosegretario	di	Stato	per	l'economia	e	le finanze
								Casero
(10 marzo 2010)								